

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3391/91 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/87 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che con la decisione 91/30/CEE ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato uno scambio di lettere che integra l'accordo concluso tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America il 30 gennaio 1987 ai sensi dell'articolo XXIV.6 del GATT e che, tra l'altro, ne prevede la proroga per il 1991; che è pertanto necessario prorogare altresì il regolamento (CEE) n. 1799/87 ⁽⁴⁾;

considerando che la proroga del regolamento (CEE) n. 1799/87 implica che le importazioni effettive devono essere effettuate, per un anno determinato, al più tardi alla fine di febbraio dell'anno successivo; che l'esperienza acquisita ha mostrato che possono presentarsi difficoltà tecniche che rendono difficile l'applicazione rigorosa di questa scadenza; che conviene pertanto tenerne conto;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1799/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/87 è così modificato:

- 1) Nel titolo i termini « periodo 1987/1990 » sono sostituiti dai termini « periodo 1987/1991 ».
- 2) Il testo del primo considerando è sostituito dal testo seguente:
« considerando che, nel quadro degli accordi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America concernenti la conclusione dei negoziati ai sensi

dell'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con le decisioni 87/224/CEE ⁽²⁾ e 91/30/CEE ^(2 bis), la Comunità si è impegnata, per gli anni 1987-1991, ad aprire un contingente annuo d'importazione in Spagna di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo, detratti i quantitativi di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali importati in detto paese nello stesso anno, sia direttamente sia indirettamente; che i quantitativi di granturco e di sorgo importati devono essere utilizzati o trasformati in Spagna;

⁽²⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

^(2 bis) GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.»

- 3) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1987, le importazioni dai paesi terzi destinate all'immissione in libera pratica in Spagna di un quantitativo massimo annuo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo sono effettuate alle condizioni definite dagli articoli che seguono.»

- 4) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Le importazioni di cui all'articolo 2 sono effettuate, per un anno determinato, al più tardi alla fine di febbraio dell'anno successivo. In caso di difficoltà tecniche debitamente constatate dalla Commissione, una scadenza per l'importazione successiva alla fine di febbraio può essere stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

⁽¹⁾ GU n. C 143 dell'1. 6. 1991, pag. 10.

⁽²⁾ Parere reso il 25 ottobre 1991 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BUKMAN
